CAMERA DEI DEPUTATI N. 2698

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAVAGNINI, USIGLIO, NICCOLINI, DEL NOCE, BROGLIA, GODINO, INNOCENZI, ALIPRANDI, TARDITI, CAVALLINI, PIVA, FONNESU, PODESTÀ, VINCENZO BIANCHI, CONTE, SANDRONE, GUBETTI, DEVICIENTI, FLORESTA, SALINO, GARRA, LANTELLA, CACCAVALE, CIPRIANI, POLLI, COVA, CAVANNA SCIREA, MARTINO, DI MUCCIO, LEONARDELLI, CERULLO, ROCCHETTA, LAZZARINI, COSTA, MALAN, SICILIANI, MEALLI, MAMMOLA, BARESI, SANZA, ODORIZZI, MASTRANGELI, DI LUCA, SCARPA BONAZZA BUORA, MOLINARO, PALEARI

—

Modifica all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri dalla dichiarazione dei redditi

Presentata il 15 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sempre più il cittadino sente la necessità di garantirsi la qualità della vita oltre che con una copertura pensionistica anche con una adeguata copertura assicurativa. Uno dei rami a cui maggiormente si rivolge l'attenzione del singolo è quello relativo alla malattia.

La necessità di tale copertura assicurativa, determinata dalla giusta aspirazione da parte di ognuno ad una vita che sia la più lunga e la più sana possibile, è soprattutto dovuta alla grave carenza delle strutture sanitarie pubbliche sotto tutti gli aspetti.

A ciò si aggiunga la possibilità di poter usufruire di strutture pubbliche e private, anche all'estero, particolarmente specializzate in determinate patologie.

Questo nella giusta ottica che ogni cittadino è libero di poter scegliere di farsi curare dove ritiene gli vengano maggiormente garantiti i migliori risultati.

Si aggiunga, inoltre, il notevole risparmio da parte dello Stato dovuto ad un

minor carico di giorni di degenza ed una incentivazione al miglioramento grazie ad una diminuita posizione di monopolio nella gestione della sanità.

Per tali motivi si ritiene opportuno una modifica all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserendo il premio relativo all'assicurazione malattia tra gli oneri deducibili, così come previsto per l'assicurazione sulla vita e sugli infortuni, ed elevando il tetto di detraibilità, fermo dal 1986 a 2,5 milioni, a 7 milioni.

Questa previsione tiene conto sia dell'inserimento tra gli oneri deducibili del premio sull'assicurazione malattia sia della perdita del valore di acquisto della lira pari al 41 per cento circa, che si è verificata dal 1° febbraio 1986 al 1° febbraio 1995.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, il primo periodo è sostituito dal seguente: « i premi per le assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni, i premi per le assicurazioni sulla malattia e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 7 milioni ».

[Stampato su carta riciclata ecologica]

DDL12-2698
Lire 500